



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/31 DEL 18.06.2020

Oggetto: Santa Margherita di Pula. Opere di ripristino morfologico del tratto di litorale antistante il Forte Village Resort. Proponente: Progetto Esmeralda Srl. Autorizzazione all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini. D. Lgs. n. 152/2006, art. 109.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Progetto Esmeralda S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, presso il Servizio Valutazioni ambientali (Servizio V.A.), in data 13.5.2020 (prot. D.G.A. n. 9607 del 14.5.2020) e 29.5.2020 (prot. D.G.A. n. 10687 del 29.5.2020), l'istanza per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, ai sensi dell'art. 109, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Rammenta che, con la deliberazione n. 37/35 del 19.9.2019, la Giunta regionale, all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per l'intervento in epigrafe, ha espresso un giudizio di compatibilità ambientale, nel rispetto di un insieme di prescrizioni.

In particolare, al punto 1), viene prescritto che "preliminarmente all'esecuzione dei lavori di ripascimento, ai sensi dell'art. 109, comma 5-bis del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i., la proponente dovrà presentare, alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, specifica istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli interventi diversi dall'immersione deliberata in mare, di cui all'art. 5 del D.M. 15.7.2016 n. 173 ("Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini)". Il comma 5-bis dell'art. 109 prevede, infatti, che "Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali [...] sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale". Non trova, pertanto, applicazione la L.R. n. 9 del 2006 e s.m.i., di conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali, che al comma 2 dell'art. 51, attribuisce alle Province le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni all'immersione in mare, anche di materiali di escavo di fondali marini.

Prosegue l'Assessore riferendo che i lavori di ripascimento, in condizioni ordinarie, si sarebbero dovuti svolgere prima dell'inizio della stagione balneare, come previsto nell'Allegato tecnico al D.M. 15.7.2016 n. 173, anche al fine di permettere un'ottimale fruizione della spiaggia in concessione durante il periodo della balneazione (la stagione balneare per la Regione Sardegna, in accordo con



l'art. 2 del D.Lgs. n. 116/2008, ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre). Tuttavia l'emergenza nazionale/internazionale determinata dall'esplosione dell'epidemia del cosiddetto "coronavirus" (Sars-CoV-2) e le conseguenti misure di contenimento, predisposte dalle Autorità nazionali/regionali dal mese di febbraio, con la sospensione di tutte le attività non essenziali, hanno impedito la realizzazione degli interventi, di cui alla Delib.G.R. n. 37/35 del 19.9.2019, prima dell'avvio della stagione balneare. A tale proposito si rammenta che il D.P.C.M. del 22.3.2020 ha sospeso l'esercizio di moltissime attività (comprese quelle di cui è titolare la proponente), riavviate con il D.P.C.M. 26.4.2020, solo dopo il 4 maggio. Inoltre, con l'articolo 15 dell'Ordinanza n. 23 del 17.5.2020 del Presidente della Regione Sardegna è stato consentito l'accesso alle spiagge libere e agli arenili solo dal 18 maggio, quindi a stagione balneare già iniziata. Le stesse misure, connesse all'emergenza "coronavirus", previste nel D.P.C.M. 17.5.2020 e nell'Ordinanza n. 23 del 17.5.2020, comportano, per garantire un adeguato distanziamento negli stabilimenti balneari e nelle spiagge, a parità di superficie disponibile, una minore densità di insediamento lungo l'arenile in concessione alla proponente, già ridotto dagli eventi meteomarini della stagione invernale.

Sulla base dello scenario sopra descritto, la proponente, con l'istanza presentata, "[...] chiede l'autorizzazione ad eseguire l'intervento in un arco di 30 giorni che decorreranno dalla vostra autorizzazione e verosimilmente a cavallo tra i mesi di giugno e luglio".

L'intervento da autorizzare prevede l'apporto sulla spiaggia emersa/sommersa, in corrispondenza del tratto di litorale in concessione alla proponente, di sedimenti provenienti dalla prospiciente spiaggia sommersa, per una volumetria di circa 24.000 mc (stimata sulla base di un rilievo topobatimetrico effettuato a maggio 2020), tali da garantire il ripristino della configurazione del litorale rilevata nella stagione estiva 2011, individuata quale "spiaggia di progetto". Sulla base delle analisi contenute nello studio meteomarino, la proposta progettuale si inquadra, pertanto, tra i ripascimenti annuali di media entità (materiale complessivamente dragato compreso tra 5.000 mc e 40.000 mc), ai sensi del D.M. 173/2016. I sedimenti saranno distribuiti lungo l'intero sviluppo del litorale in concessione alla proponente, pari a circa 500 metri, e corrispondenti, pertanto, a 48 mc/m di spiaggia. Prima dell'inizio dei lavori di ripascimento, al fine di attenuare gli effetti del moto ondoso e contenere le perdite di sedimenti, è prevista la realizzazione di un'opera provvisoria, da rimuovere al termine degli stessi, che consiste nella costruzione di una barriera soffolta dello sviluppo di circa 450 metri, in corrispondenza del tratto di litorale antistante il Forte Village Resort, costituita da 19 elementi di geotubo, aventi ognuno lunghezza di 20 metri, diametro nominale di 2,5



metri e volume di circa 60 mc. Per il riempimento degli elementi, adagiati in corrispondenza della batimetrica - 1,5 metri, saranno utilizzati sedimenti prelevati dalla prospiciente spiaggia sommersa, per una volumetria di circa 1.140 mc, inclusi nel quantitativo massimo di progetto (24.000 mc). I sedimenti saranno prelevati da un'area dell'estensione di circa 60.000 mq, priva di posidonia oceanica e impiegando, per una durata stimata dei lavori di 30 giorni, uno o più mezzi marittimi attrezzati, ognuno, con una pompa aspirante e refluyente. In particolare il prelievo interesserà uno spessore massimo di 0,5 metri, nella fascia entro 40 metri dal profilo di sversamento, mentre per distanze superiori potrà essere approfondito fino ad 1 metro. Le zone di prelievo saranno distanti almeno 20 metri da nuclei di posidonia oceanica radicata su sabbia o su sabbia e matte per minimizzare eventuali impatti negativi sull'apparato radicale della specie.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente prosegue, rappresentando che, il Servizio V.A., esaminata la documentazione allegata all'istanza e quella già agli atti, e tenuto conto:

- dell'oggettiva impossibilità da parte della proponente di realizzare i lavori prima dell'avvio della stagione balneare, a causa dell'emergenza nazionale/internazionale determinata dall'esplosione dell'epidemia del cosiddetto "coronavirus" (Sars-CoV-2), e delle conseguenti misure di contenimento, predisposte dalle Autorità nazionali/regionali;
- delle potenziali ricadute occupazionali negative, che si determinerebbero, in mancanza dei lavori di ripascimento, per l'impossibilità da parte della proponente di poter disporre di un arenile (già ridotto dagli eventi meteomarini della stagione invernale) adeguato a garantire agli ospiti del Resort il distanziamento previsto dalle stesse misure connesse all'emergenza "coronavirus" (contenute nel D.P.C.M. 17.5.2020 e nell'Ordinanza n. 23 del 17.5.2020),

ha concluso l'istruttoria con una proposta di autorizzare la proponente all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, ai sensi dell'art. 109, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, prevista nell'ambito del progetto di ripristino morfologico del tratto di litorale antistante il Forte Village Resort, a condizione che siano recepite le prescrizioni di seguito riportate:

1. preliminarmente all'esecuzione dei lavori di ripascimento, dovrà essere presentata, presso la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente e l'A.R.P.A.S., tutta la documentazione inerente alla fase di monitoraggio ante operam, in formato sorgente ed editabile;
2. il volume di sedimenti da movimentare sulla spiaggia emersa/sommersa, prospiciente il tratto



di litorale in concessione alla proponente, non dovrà eccedere i 24.000 mc, così come da istanza del 13.5.2020 (prot. D.G.A. n. 9607 del 14.5.2020) e tavole allegate. In particolare gli estremi dell'area di deposito, con l'intersezione dell'attuale linea di battigia, sono individuati dai punti di coordinate (Gauss-Boaga):

a) Est: 1494071,15 m; Nord: 4309145,28 m;

b) Est: 1494455,20 m; Nord: 4309471,81 m;

3. il volume di sedimenti da movimentare include i quantitativi necessari al riempimento dei geotubi, che dovranno essere rimossi al termine dei lavori, in quanto opere provvisoriale;
4. la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata dalla proponente, con preavviso di almeno tre giorni, alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, all'A.R.P.A.S. e alla Capitaneria di Porto di Cagliari;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovranno essere svolti ulteriori interventi che possano incrementare/provocare fenomeni di dispersione e torbidità nella colonna d'acqua;
6. al fine di evitare ogni interferenza con la fruizione balneare della spiaggia i lavori dovranno essere svolti prevalentemente nelle ore serali/notturne, garantendo l'incolumità dei non addetti ai lavori;
7. dovrà essere sempre consentito l'accesso all'area di cantiere al personale incaricato della verifica del rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione e di quelle previste nella Delib.G.R. n. 37/35 del 19.9.2019;
8. eventuali sospensioni e/o interruzioni dei lavori dovranno essere comunicate, entro 24 ore e tramite P.E.C., alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, all'A.R.P.A.S., e alla Capitaneria di Porto di Cagliari, indicando i motivi che hanno portato alla fermata dei lavori ed i tempi previsti per il ripristino dell'operatività del cantiere;
9. la proponente è responsabile di eventuali danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione dei lavori oggetto della presente autorizzazione;
10. la proponente dovrà notificare alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione, o relativa al progetto allegato all'istanza di V.I.A., di cui alla Delib.G.R. n. 37/35 del 19.9.2019;
11. la presente autorizzazione ha efficacia nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo o nella titolarità del godimento. In tal caso il cedente ed il subentrante sono tenuti a comunicare, entro 40 giorni, alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente l'avvenuta cessione e



- l'avvenuto acquisto o il nuovo titolo di godimento;
12. entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori la proponente dovrà trasmettere:
- 12.1 alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente una relazione dettagliata, corredata da idonea documentazione fotografica, da cui risulti, per ogni giornata lavorativa: ora di inizio e fine dell'attività di movimentazione e i relativi volumi asportati, con l'indicazione del punto di prelievo e dell'area di deposito;
- 12.2 alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente e all'A.R.P.A.S., una relazione tecnica che documenti la realizzazione degli interventi, mediante un confronto con la situazione ex – ante, includendo anche riprese fotografiche/subacquee e telerilevamenti con drone;
13. la proponente dovrà acquisire, preliminarmente all'inizio dei lavori, gli eventuali pareri e/o autorizzazioni, diversi da quelli di cui al presente provvedimento, e previsti dalla normativa vigente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta in esame

DELIBERA

- di autorizzare la Società Progetto Esmeralda S.r.l., ai sensi dell'art. 109, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni indicate in premessa, all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, prevista nell'ambito dell'intervento denominato "Santa Margherita di Pula – Opere di ripristino morfologico del tratto di litorale antistante il Forte Village Resort", a condizione che siano recepite le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, la Capitaneria di Porto di Cagliari, e l'A.R.P.A.S.;
- di stabilire, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, in sei mesi la validità della presente autorizzazione che potrà essere modificata, sospesa o revocata, anche prima della scadenza, qualora in contrasto con nuove norme in materia ovvero a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni descritte nel



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/31
DEL 18.06.2020

preambolo e, comunque, nei casi in cui non sia garantita la compatibilità delle operazioni svolte con la tutela dell'ambiente marino.

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas